

Spettabile
Agenzia delle entrate
Ufficio di

Raccomandata a.r. senza busta

**ISTANZA DI RIMBORSO DELL'ANTICIPATO VERSAMENTO DI RITENUTE
SU ACCANTONAMENTO PER TFR**

(di cui all'art. 3, comma 211, legge n. 662/1996 e art. 2, comma 1,
D.L. n. 79/1997 convertito in legge n. 140/1997)

La scrivente,, cod. fisc., con sede
in, in persona del legale rappresentante

p r e m e t t e

In fatto

La società istante ha versato, a titolo di anticipato versamento di ritenute su accantonamenti per Tfr di cui all'art. 3, comma 211, legge n. 662/1996 e art. 2, comma 1, D.L. n. 79/1997, le seguenti somme:

Non sono decorsi 48 mesi dalla data del primo versamento.

In diritto

1. L'art. 38, co. 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, stabilisce che il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare istanza di rimborso all'intendente di finanza (ora agenzia delle entrate), *entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dal versamento, in caso di errore materiale, duplicazione e inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento (cfr. anche C.M. 8.11.1981, n. 36/15/3538).*

Secondo l'indirizzo consolidato della Suprema Corte di Cassazione (v. per ultimo sent. n. 3080, sez. I civ., pres. Borrè, rel. Rordorf, 19 dicembre 1996/9 aprile 1997, in *il fisco*, 1997, p. 4734), l'istanza di rimborso ex art. 38, cit., può utilmente trovare applicazione «in qualsiasi ipotesi di inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento», in quanto «è ormai principio acquisito quello secondo il quale il rimedio previsto dal menzionato art. 38 opera in maniera indifferenziata in tutti i casi di ripetibilità del pagamento, a partire dal mero errore materiale sino all'ipotesi dell'inesistenza dell'obbligazione, tanto se l'errore si riferisca al versamento come tale, quanto in caso di errore sull'*an* o sul *quantum* del tributo».

2. Il provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate del 7 dicembre 2001 ha previsto che, a seguito della soppressione dei centri di servizio delle imposte dirette e indirette, i rimborsi d'imposta effettuati dalle *ex* intendenze di finanza a seguito di istanze dei contribuenti incorsi in errori materiali e duplicazioni (versamenti non suffragati dall'esistenza dell'obbligazione tributaria), oppure a seguito di proposta degli uffici delle imposte dirette (e perciò tutti i rimborsi ex artt. 38, 39 e 41, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602), sono di competenza degli uffici locali dell'agenzia delle entrate.

3. Tale ipotesi di anticipato versamento di ritenute è in palese contrasto con quello che è il normale sistema che disciplina l'istituto della sostituzione nel debito d'imposta, poiché l'acconto sull'Irpef per Tfr è stato corrisposto non su somme nella disponibilità dei dipendenti ma del datore di lavoro stesso, non essendosi ancora verificata l'interruzione del rapporto di lavoro. Si tratta pertanto di una forma di sostituzione d'imposta non su un reddito reale (del dipendente), ma puramente virtuale, in quanto le somme su cui viene calcolato il prelievo non sono ancora dovute al dipendente.

Tale forma di prelievo si pone in contrasto con la natura del trattamento di fine rapporto, che richiede, per l'appunto, la cessazione del rapporto di lavoro e determina a carico dell' imprenditore pesanti oneri finanziari.

4. L'anticipato versamento di ritenute costituisce una palese violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione in quanto fa gravare su di una particolare categoria di soggetti (gli imprenditori, e neppure tutti gli imprenditori), in via esclusiva e discriminata e al di fuori delle condizioni e delle garanzie dettate dall'art. 53 della Costituzione, la parziale copertura di un "costo pubblico" che sull'intera collettività avrebbe dovuto invece gravare.

5. Poiché tale versamento non costituisce una forma di sostituzione d'imposta, come evidenziato al punto 3, risulta evidente la violazione del principio costituzionale della capacità contributiva sancito dall'art. 53, risultando un prelievo coattivo di ricchezza non correlato ad alcuna concreta manifestazione di capacità contributiva, in quanto il numero, il livello retributivo e l'anzianità dei dipendenti, cui è ragguagliato l'accantonamento per Tfr, non possono in alcun modo considerarsi quali manifestazioni, neppure indirette, di reddito o di patrimonio.

6. La presente istanza di rimborso può trovare utile collocazione anche ai fini dell'*instaurazione del contenzioso tributario*, a norma dell'art. 19, co. 1, lett. g), D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, al quale può ricorrersi ogniqualvolta il pagamento del tributo abbia avuto luogo senza preventiva imposizione e siano decorsi infruttuosamente 90 giorni dalla domanda di restituzione (vedasi l'art. 21, co. 2, D.lgs. cit.).

Tutto ciò premesso

a norma dell'art. 38, D.P.R. 602/1973, la scrivente

c h i e d e

il rimborso di euro, oltre agli interessi di cui all'art. 44, co. 1, trattandosi di *versamento diretto per un ammontare d'imposta non dovuto*.

Con osservanza.

.....,

(.....)

All. n.

(Esente da bollo in modo assoluto ex tabella, art. 5, co. 5, tab. A all. al D.P.R. 642/1972)

Scadenza decorsi 90 giorni l'eventuale ricorso alla commissione tributaria provinciale.